

Aspetti giuridico-normativi delle valutazioni d'impresa

di Emilio Romagnoli

La materia dell'impresa è fra le più ricche di spunti per un colloquio fra economisti e giuristi.

Gli economisti hanno studiato in profondità i comportamenti e gli interessi degli imprenditori ed i modi di essere dell'impresa anche in relazione alla disciplina giuridica delle attività imprenditoriali.

I giuristi, a loro volta, hanno approfondito l'esame dell'impresa e dell'azienda come realtà giuridica senza perdere di vista il supporto economico delle nozioni giuridiche¹.

Se, peraltro, si confrontano le opere degli economisti con quelle dei giuristi, si nota che talvolta il discorso dei cultori di economia si sviluppa senza tenere conto o senza tenere abbastanza conto di talune nozioni giuridiche e viceversa.

È noto che il codice civile non definisce l'impresa, ma soltanto l'imprenditore, che ai sensi dell'art. 2082 è « *chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi* » e che la relazione al codice civile dalla definizione dell'imprenditore ricava quella dell'impresa, affermando che essa è « *in senso strumentale l'organizzazione del lavoro cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore, in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dall'imprenditore* »².

Il codice civile definisce, poi, all'art. 2555, l'azienda, come « *il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa* », e la relazione al codice civile contrappone all'impresa, intesa come organizzazione di lavoro, l'azienda intesa come organizzazione di beni³.

La contrapposizione tra impresa ed azienda, apparentemente netta nel codice civile, si « stempera » di fronte all'esame critico della

¹ Sui rapporti fra nozione giuridica e nozione economica di impresa, cfr. per tutti Panuccio V., voce Impresa (dir. prov.), in *Enc. del dir.*, XX, Milano, 1970, pag. 562 e segg., § 10.

² Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile, § 834.

³ Relazione cit., § 1036.

dottrina. Una parte della dottrina, infatti, ravvisa nell'impresa una pluralità di profili. Così, in un notissimo scritto l'Asquini individuò nell'impresa ben *quattro profili*: a) *quello soggettivo dell'imprenditore*; b) *quello funzionale dell'attività*; c) *quello patrimoniale del patrimonio aziendale o dell'azienda*; d) *quello corporativo dell'istituzione*⁴. Altri Autori ravvisano ora in uno, ora in altro aspetto dell'impresa, anche con varianti rispetto all'elenco dell'Asquini, i connotati essenziali di essa. Ha poi suscitato notevole interesse, la dottrina che tenta la costruzione della posizione dell'imprenditore come un diritto soggettivo che ha per oggetto l'azienda e per contenuto il potere di gestione⁵.

Infine, non mancano Autori che configurano l'impresa come « organismo » o come organizzazione di persone o di cose comprensiva di ciò che il codice civile chiama impresa o di ciò che chiama azienda⁶.

Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma le notazioni che precedono sembrano sufficienti a spiegare, anche se non a giustificare, come da parte di alcuni economisti le dottrine giuridiche dell'impresa siano giudicate come costruzioni astratte, prive di utilità pratica, o addirittura ignorate.

La difficoltà del dialogo tra economisti e giuristi in subiecta materia, peraltro, non ne diminuisce, ma anzi ne accresce l'importanza, perché rivela la necessità di chiarire alcuni concetti per poter parlare un linguaggio comune ed affrontare con sicurezza i problemi la cui soluzione richiede lo sforzo congiunto dei cultori delle materie economiche e dei cultori delle materie giuridiche.

⁴ Asquini A., *Profili dell'impresa*, in Riv. dir. comm., 1943, I, 1, 1.

⁵ Nicolò R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in Riv. dir. comm., 1957, 177. Con particolare interesse la proposta del Nicolò è stata seguita dai cultori del diritto agrario, tra i quali cfr. Romagnoli E., *Aspetti dell'unità aziendale in agricoltura*, Milano 1957; Id., *Circolazione giuridica del fondo rustico e controllo dei prezzi*, Milano 1965; Germanò A., *I poteri dell'imprenditore agricolo su fondo altrui*, Milano 1982.

⁶ Cfr. princip. Santi Romano, *A proposito dell'impresa e dell'azienda agraria*, in Riv. dir. agr., 1957, I, 19; Santoro Passarelli F., *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in Riv. dir. comm., 1942, 376; Mossa L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Milano 1942. Per una rassegna più compiuta cfr., oltre a Panuccio V. cit. alla nota 1, Vanzetti A., *Trent'anni di studi sull'azienda*, in Riv. dir. comm., 1958, I, pagg. 32 e segg.; 105 e segg.; Romagnoli E., *La politica di piano nel Mercato Comune Europeo e l'utilità di un'indagine comparatistica in materia di impresa ed azienda. Indicazione di alcuni problemi degni di particolare attenzione*, in Atti della Seconda Assemblea dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, Milano 1964, col. III, pag. 1 e segg.

La stessa definizione del tema del presente dibattito pone immediatamente seri problemi al giurista.

Se tra i profili dell'impresa emerge principalmente, come ritiene la dottrina oggi prevalente, quello dell'attività⁷, in che senso si può intendere l'espressione « valutazioni d'impresa »?

Oggetto di valutazione può essere un bene della vita, e la valutazione non può prescindere dall'aspetto giuridico del bene: dalla tutela, cioè, che l'ordinamento giuridico appresta a favore di alcuno con riguardo a quel bene. Ora l'attività è totalmente indissolubile dalla persona che la esplica, e la sua quantificazione in termini patrimoniali a prima vista appare possibile nel momento del danno alla persona e non ipotizzabile in altra ipotesi (neppure in quella dell'erogazione di energie intellettuali in un rapporto di lavoro, dato che contrasta insanabilmente con la natura dell'imprenditore la prestazione della propria attività in un rapporto di lavoro subordinato).

La considerazione che precede ha un risvolto positivo, nel senso che può essere oggetto di stima il danno subito dall'imprenditore nel caso che un fatto illecito ne abbia soppresso o menomato la capacità organizzativa (ed in tal senso esistono pronunce della Corte di Cassazione)⁸, ed un risvolto negativo, nel senso che appare quanto meno estremamente difficile individuare ipotesi nelle quali l'attività o gli altri attributi dell'impresa possano essere oggetto di valutazione in quanto tali.

Non sembra che l'art. 43 della costituzione, il quale parla non solo di riserva, ma di « trasferimento mediante indennizzo » di determinare imprese o categorie di imprese allo Stato, ad enti pubblici od a comunità di lavoratori o di utenti, *offre argomenti decisivi per la configurabilità dell'impresa come entità patrimoniale suscet-*

⁷ V. ancora Panuccio V. cit. alla nota 1.

⁸ Secondo la Cass., 9 giugno 1975, n. 2298 « Nel caso in cui un fatto illecito abbia causato l'invalidità permanente di un piccolo imprenditore che, oltre ad organizzare e dirigere la sua impresa, vi lavori personalmente, l'indennizzo dovuto a titolo di risarcimento del danno non va calcolato sulla sola base del reddito di lavoro, cioè del reddito che sarebbe prodotto direttamente o autonomamente dal lavoro personale dell'imprenditore, con esclusione del reddito che sarebbe stato prodotto direttamente o autonomamente dal capitale investito nell'impresa, bensì deve a base del calcolo essere posto l'unitario reddito dell'impresa, nella quota corrispondente al grado di invalidità permanente » (cfr. Cass., 22 aprile 1970, n. 1146 e sostanzialmente Cass., 9 luglio 1960, n. 1837).

tibile di una valutazione autonoma indipendentemente dalla valutazione dell'azienda (spunti decisivi in tal senso non sembrano offrire neppure le sentenze 8 luglio 1969, n. 115 e 22 marzo 1971, n. 56 in materia di indennità per il trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, anche se l'interprete, prima di ritenere che il costituente sia incorso in un *lapsus* parlando di trasferimento di imprese mediante indennizzo deve tentare ogni strada per dare un significato, quanto meno programmatico, a tale espressione).

Comunque è certo che nella pratica sono frequentissimi i casi in cui l'efficienza ed il modo di essere dell'impresa vengono dagli operatori economici prese in considerazione in termini di valori patrimoniali nei negozi che riguardano le aziende, e che una parte dell'attività pregressa dell'imprenditore resta come impresa nell'azienda e costituisce un fattore determinante ai fini della redditività dell'azienda stessa e della sua appetibilità.

La proiezione dell'attività dell'imprenditore resta, sotto questo aspetto, per così dire « imprigionata » nell'azienda. Ma per altro verso non si può non tenere conto della prosecuzione di tale attività (la cui valutazione, come abbiamo visto, emerge nel momento del danno) sia in termini positivi, come, ad es., quando oggetto di trasferimento non è un'azienda, ma il pacchetto azionario di una società imprenditrice, sia in termini negativi, quando l'imprenditore vende l'azienda, nella quale alla previsione della prosecuzione di una certa direzione si sostituisce un elemento più difficilmente valutabile. La legge prende atto dell'aspetto negativo della sostituzione di un imprenditore ad un altro con il divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, con una disposizione che coinvolge (come si desume anche dall'ultimo comma) elementi dell'avviamento.

Anche l'avviamento è preso in considerazione dal codice civile (art. 2427) con una disposizione incisivamente limitativa che, ai fini della redazione del bilancio delle società, ne esclude l'iscrizione *se non si sia pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce*, e quando tale somma sia stata pagata ne limita l'iscrizione all'ammontare di essa e *ne prescrive l'ammortamento*.

Strettamente aderente alla persona dell'imprenditore appare considerata dal codice civile la ditta, che non può essere trasferita separatamente dall'azienda (art. 2563-2565). Meno rigido, ma anch'esso

ispirato alla considerazione dell'imprenditore, appare il regime del marchio (art. 2373).

Il codice civile, ovviamente, non può contemplare la molteplice varietà dei modi come l'attività dell'imprenditore si imprime sull'azienda. Ma è certo significativo il divieto di concorrenza nel senso che tra impresa ed azienda esiste un legame, e che le vicende della seconda non sono indifferenti, anche per la legge, da quelle della prima.

È compito dell'azionalista tradurre in termini di valore patrimoniale i molteplici riverberi delle intuizioni felici e degli errori dell'imprenditore sull'organizzazione e sulla clientela e, quindi, sulla redditività dell'azienda. Il nome di « valutazione di impresa » assume un senso proprio quando nella stima dell'azienda si passa dal momento della considerazione dei beni che la compongono suscettibili di valutazione autonoma a quella della considerazione del valore dell'organizzazione che tali beni comprende considerata dinamicamente, tenendo conto di tutto ciò che di buono e di cattivo vi è stato nelle scelte dell'imprenditore. Nel momento della valutazione il giurista cede il campo all'azionalista, il quale, peraltro, dovrà sempre tenere conto dei limiti e degli strumenti di tutela posti dalla legge nei confronti dell'imprenditore che opererà con l'azienda oggetto di stima.

* * *

Le considerazioni che precedono non escludono certo che l'impresa possa essere presa in considerazione anche in momenti diversi da quello del danno e della valutazione degli azionalisti nelle vicende delle aziende.

Così, ad esempio, in materia di impresa agricola la cessazione dell'impresa coltivatrice a seguito di espropriazione dà luogo alla corresponsione di un'indennità ai sensi delle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977, la cessazione dell'impresa dell'agricoltore in genere è compensata con un premio di apporto strutturale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e l'affittuario che debba cessare la propria attività a seguito dell'esercizio del diritto di ripresa da parte del locatore sia perché quest'ultimo intende condurla direttamente, sia perché abbia ottenuto concessioni edilizie, ha diritto, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, ad un'indennità.

Si tratta di disposizioni sul cui fondamento in diritto sono an-

cora necessari approfondimenti, ma il ruolo che in esse gioca la considerazione dell'impresa non può essere trascurato.

In questi casi, riguardanti l'imprenditore agricolo, il legislatore ha proceduto direttamente a scegliere criteri quanto più possibili automatici di valutazione. Nelle valutazioni di impresa i criteri sono elaborati dagli aziendalisti. Ma la fluidità della materia e le particolari caratteristiche del fenomeno aziendale fanno sì che *in ogni caso i criteri di valutazione siano convenzionali.*